

Verbale dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione "NAMASTE ONORE A TE" del 28/05/2021

seconda convocazione

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 18, in modalità telematica, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Riforma del Terzo Settore e adeguamento dello statuto;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 16 soci e regolarmente rappresentati n. 7 soci e così complessivamente n. 23 soci, pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

La presidente chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Stefano Pambianchi che accetta la funzione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno la Presidente informa i soci della necessità di modificare lo statuto dell'Associazione per implementare nuovi requisiti statutari richiesti dal Codice del Terzo Settore.

Premette con l'informare che l'Associazione presenta i requisiti per mantenere la qualifica di organizzazione di volontariato in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) opera per finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale,
- 3) svolge attività di interesse generale quale si configura, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017, meglio noto come Codice del Terzo Settore, l'attività di cooperazione internazionale;
- 4) laddove svolge attività diverse da quelle di cooperazione internazionale e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della cooperazione internazionale, trattasi di attività secondarie e strumentali a reperire risorse economiche per poter svolgere l'attività di interesse generale e nel rispetto delle nuove indicazioni normative;
- 5) opera grazie all'apporto prevalente dei propri volontari;
- 6) presenta un numero di soci superiore a sette.

Il Consiglio Direttivo ha esaminato una proposta di statuto e si è limitato esclusivamente ad implementare le clausole obbligatorie o clausole che legittimamente derogano rispetto a novità introdotte dal Codice: ne consegue che la delibera dello statuto riformulato può avvenire con il quorum di una assemblea ordinaria.

La Presidente invita il socio Campo Gaetanfabio a illustrare le modifiche allo Statuto evidenziando quelle apportate:

Art. 1 DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA punto 4 aggiunto:

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore l'associazione inoltre è attiva nel settore attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e beneficenza

Art. 3 ATTIVITÀ punti 7 e 8 aggiunto:

7. L'Associazione ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

8. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di bilancio.

Art. 3 ATTIVITÀ punto 11 aggiunto:

11. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4 SOCI punto 6 aggiunti:

- in caso di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
- per accedere ai libri sociali è sufficiente presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 8 FONDO COMUNE punti 4 e 5 aggiunti:

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 ESERCIZIO SOCIALE punto 1 modifica:

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione, fatto salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze.

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE punti 4 e 5 aggiunti:

4. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

5. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 11 ASSEMBLEE punto 4 modifica:

4. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'Assemblea. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Art. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA punto 1 modifica:

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati.

Art. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA punto 3 aggiunto:

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA eliminato:

punto 2 (terza convocazione assemblea straordinaria)

Art. 16 ORGANO DI CONTROLLO modifica:

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Art. 17 SCIOGLIMENTO punto 2 aggiunto:

2. Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Il Presidente chiede all'Assemblea se ci siano dubbi o integrazioni da apportare al testo, nessuno dei soci interviene e quindi si procede alla votazione del testo dello statuto emendato che viene allegato sotto la lettera A) al presente Verbale, come sua parte integrante.

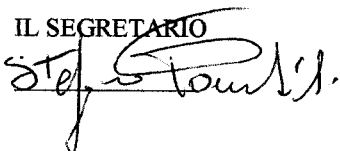
L'Assemblea, all'unanimità, approva il testo così come riformulato e dà mandato al Presidente di procedere

- alla registrazione dell'atto in regime di esenzione dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 del DLgs 117/2017, essendo l'associazione già iscritta nel Registro delle Organizzazioni di volontariato con provvedimento della Provincia di Bologna n. 42696 del 24/04/1998,
- all'invio del verbale e dello statuto adeguato, in Regione tramite il sistema informatico TESEO attraverso il link:

<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseo/>

Non essendovi altro su cui deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 19:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NAMASTE ONORE A TE ODV"

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

1. È costituita con sede in Bologna (BO), via Vittorio Veneto n. 19/3, l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Namaste onore a te organizzazione di volontariato", in breve "Namaste onore a te ODV".
2. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e pertanto viene deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci e tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui l'Associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'Associazione risulti eventualmente affiliata.
3. L'Associazione opera senza scopo di lucro per perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale nel settore della cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. Le attività di programmazione e sensibilizzazione di cui all'art. 3 sono prevalentemente svolte in Emilia-Romagna.
4. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore l'associazione inoltre è attiva nel settore attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e beneficenza.
5. Potranno tuttavia essere istituite, in Regione Emilia-Romagna, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. In tal caso le modalità di creazione, funzionamento e le competenze di questi distaccamenti saranno definite in un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – SCOPI

1. L'Associazione promuove il volontariato inteso come espressione di impegno civile, partecipazione, solidarietà e pluralismo; non ha connotazione né politica né religiosa e si ispira agli universal valori di solidarietà e rispetto per i più fragili nel mondo.
2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge lo scopo di:
 - a. diffondere, far crescere e confermare, quale condizione necessaria, la capacità di attenzione, conoscenza, condivisione della popolazione italiana, in particolare di quella presente nel territorio della Regione Emilia-Romagna, sulla cultura della solidarietà;
 - b. garantire ai bambini e ai ragazzi il diritto allo studio e alla salute, in particolare nelle aree del mondo più svantaggiate;
 - c. aiutare le comunità che vivono in condizione di disagio sociale ed economico nel mondo, con particolare attenzione alle persone più deboli (come anziani, malati, disabili, poveri, ecc.);
 - d. offrire alle donne opportunità di sviluppo personale e professionale per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute loro, della loro famiglia e della comunità più in generale;

- e. beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
 - f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza
 - g. favorire e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale in ogni sua forma;
 - h. attivarsi per concrete azioni di aiuto alle popolazioni colpite, in occasione di grandi emergenze sia in Italia che all'estero.
- 3. L'Associazione intende raggiungere gli scopi suddetti anche operando in collaborazione con altre organizzazioni.
 - 4. L'Associazione intende operare pertanto a favore di persone terze o, in ogni caso, in favore di persone che versano in una condizione di svantaggio ai sensi di legge.

ART. 3 – ATTIVITA'

- 1. Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti iniziative:
- 2. attività di sensibilizzazione attraverso iniziative pubbliche specifiche, quali conferenze, proiezioni, concerti, pubblicazioni, utilizzo dei media, social network, e interventi formativi presso istituti scolastici emiliano-romagnoli ma non solo, anche in relazione alla possibilità di proporre il canale privilegiato del sostegno a distanza;
- 3. informazione periodica ai soci e ai benefattori in merito alle iniziative intraprese, in particolare l'aggiornamento dei risultati scolastici e della situazione economica, abitativa e della salute dei bimbi e delle loro famiglie nonché l'andamento dei progetti di comunità;
- 4. iniziative di raccolta fondi tramite l'elaborazione di progetti mirati, cene o mercatini di prodotti artigianali;
- 5. raccordo con i servizi regionali e territoriali nell'ottica di integrazione e partecipazione al sistema di welfare per una società coesa e solidale;
- 6. ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- 7. L'Associazione ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
- 8. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di bilancio.
- 9. Le attività sono svolte dall'Associazione grazie all'impegno determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 10. L'Associazione si avvale eventualmente, ma solo in misura secondaria ed esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.
- 11. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 4 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e i soci hanno tutti i medesimi diritti e doveri.
 2. Possono chiedere di essere ammessi soci dell'Associazione le persone fisiche nonché gli enti del Terzo settore e le organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti.
 3. Ai soci viene richiesta la condivisione degli scopi associativi e l'impegno alla relativa realizzazione, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione in fase di ammissione o nella vita associativa.
 4. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso scritto contro il provvedimento; tale ricorso verrà preso in esame e posto all'attenzione degli associati alla prima Assemblea che sarà convocata. Il Consiglio Direttivo, deliberata l'ammissione a socio, provvede ad inserirlo nel Libro soci e a comunicare l'accettazione all'interessato.
 5. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 6. I soci hanno i seguenti diritti:
 - a) essere convocati alle assemblee ed esercitare il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo; in caso di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - b) avere accesso alla documentazione dell'Associazione con particolare riferimento alle Delibere dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di controllo, ai bilanci o rendiconti economici-finanziari, ai contratti stipulati dall'Associazione. Eventuali limitazioni di accesso potranno essere poste solo se debitamente motivate in ragione della necessità di tutelare la privacy degli interessati, ai sensi di legge; per accedere ai libri sociali è sufficiente presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - c) collaborare all'ideazione, progettazione e realizzazione delle attività associative;
 - d) candidarsi alle cariche elettive, secondo il principio di libera eleggibilità, alla sola condizione di aver raggiunto la maggiore età ed essere in regola con il versamento della quota associativa;
- e i seguenti doveri:

- a) versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell'anno solare in corso. Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo entro i termini e i tempi stabiliti da delibera del Consiglio stesso. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili;
- b) rispettare lo statuto dell'Associazione e gli eventuali Regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

- c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
7. Le attività svolte dai soci sono del tutto gratuite, a esclusione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 5 - RECESSO

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta, per raccomandata anche a mano al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

ART. 6 - ESCLUSIONE

1. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
2. La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano, consentendo al socio facoltà di replica. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'associato ha facoltà di fare ricorso alla prima assemblea dei soci, convocata al fine di ratificare il provvedimento del Consiglio Direttivo. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
3. I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 7 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche sono esclusivamente quelle consentite dalla Legge alle organizzazioni di volontariato.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali e quindi realizzate nel rispetto dei parametri di Legge;
- h) qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

ART. 8 – FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
2. Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Eventuali avanzi di gestione devono infatti essere interamente impiegati per le finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione, fatto salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze.

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, eletto nei casi previsti dalla Legge o qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno;e tutti rispondono al principio di democraticità dell'Associazione.
2. L'Associazione non prevede organi direttivi di tipo monocratico e prevede il principio del voto singolo anche negli organismi elettivi.

3. Le cariche elettive sono assunte gratuitamente, fatto salvo il ricorso a professionisti esterni esclusivamente per l'assunzione delle funzioni all'interno dell'Organo di controllo a cui può essere conferito, al verificarsi delle condizioni di Legge, la funzione anche di revisori. Le cariche riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione quali i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente, possono invece essere rivestite esclusivamente dai soci dell'organizzazione.
4. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
5. È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART. 11 – ASSEMBLEE

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono straordinarie le Assemblee che prevedono all'ordine del giorno la modifica dello statuto, lo scioglimento del sodalizio e le delibere di fusione, scissione e trasformazione del sodalizio.
2. La convocazione delle Assemblee avviene mediante avviso da affiggersi presso la Sede sociale almeno quattordici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione (quest'ultima dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima) e con comunicazione scritta, inviata anche mediante e-mail all'indirizzo fornito dal socio al momento della domanda d'iscrizione o all'ultimo conosciuto, almeno 14 giorni prima dell'adunanza; la convocazione potrà essere anche pubblicata sul sito web gestito dall'Associazione. Le variazioni dei dati di recapito devono essere tempestivamente comunicate dal socio.
3. L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
4. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'Assemblea. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
5. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da svolgersi in un

giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. All'Assemblea ordinaria spetta in particolare:
 - approvare il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario, la relazione sulle attività svolte e, qualora predisposto, il bilancio sociale;
 - approvare la proposta di programmazione dell'attività annuale, predisposta dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del relativo numero, così come eventualmente revocarne il mandato ed esercitare azione di responsabilità nei relativi confronti;
 - eleggere eventualmente i membri dell'Organo di controllo, così come eventualmente revocarne il mandato ed esercitare azione di responsabilità nei relativi confronti;
 - deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - approvare gli eventuali regolamenti, ivi incluso quello di funzionamento dell'Assemblea che può prevedere la partecipazione dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
 - ratificare l'esclusione degli associati dell'associazione ed esprimersi sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
4. Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

ART. 13 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Per modificare lo statuto, così come per procedere ad operazioni di trasformazione, fusione e scissione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo, è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti fra gli associati. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene deliberato dall'Assemblea elettiva che tiene conto della necessità di ripartire le varie funzioni all'interno dell'organismo, assicurando al contempo il principio di alterità degli organi e quindi il potere di controllo spettante alla base associativa.
2. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e potrà conferire le deleghe, con particolare riferimento a quella di Segretario e di Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.
5. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta da spedirsi, anche per mezzo di posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora intervengano tutti i suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario evidenziando, nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, la relativa natura secondaria e strumentale ed il rispetto dei vincoli di Legge per il relativo esercizio e redige, nei casi previsti dalla Legge o laddove ne ravveda la opportunità, il bilancio sociale;
 - c) predisporre la relazione sulle attività svolte all'interno della quale introdurre strumenti di misurazione dell'impatto sociale delle attività svolte nel rispetto delle emanande linee guida che il Governo è delegato ad adottare;
 - d) predisporre la proposta di programmazione delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - e) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - f) deliberare in merito a tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
8. In caso di dimissioni o mancata partecipazione ingiustificata a tre consecutive riunioni del Consiglio direttivo di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi tra i non eletti, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto.
9. I membri così nominati rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza, salvo che il numero dei consiglieri in carica sia diventato inferiore alla metà o inferiore a tre, nel qual caso i consiglieri rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea entro venti giorni perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 15 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. L'organo di controllo assolve alle seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di Legge, la revisione legale dei conti;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) nel caso di approvazione del bilancio sociale attesta che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - e) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo
3. Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il Presidente dell'organo di controllo dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.
4. Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono risultare da verbale conservato agli atti a cura del Collegio stesso.
5. L'organo di controllo convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

ART. 17 – SCIoglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente

fra i soci determinandone i poteri ed espleterà ogni eventuale ulteriore adempimento di legge.

2. Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

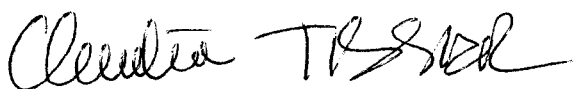
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
2. Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 19 – RINVIO

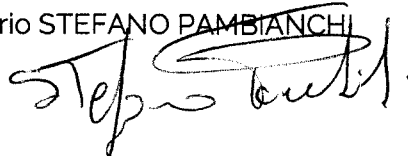
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Bologna, 28/05/2021

La presidente CLAUDINE TISSIER



Il segretario STEFANO PAMBIANCHI



3	4546	11/06/2021	0,00	TGD21L004546000UC
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TGD